

Sentenza n. 2196/06

Pronunziata il 28/02/2006

Depositata il 21/09/2006

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI BOLOGNA - TERZA SEZIONE CIVILE**

nella persona del giudice unico Dott. Lucia FERRIGNO

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12168/2002 R.G.

promossa da:

XX

elettivamente domiciliato in VIA S. STEFANO, 91 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. RUGGIERO PASQUALE LINO che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti SARA DAL DOSSO E SABINA DAL DOSSO del Foro di Verona;

ATTORE

contro

YY FINANZIARIA SPA ORA YY SERVIZI FINANZIARI SPA elettivamente domiciliata in VIA GALLIERA N. 20 - BOLOGNA, presso e nello studio dell'avv. DI LUSTRO ETTORE che la rappresenta e difende unitamente all'avv. MAGNONI FABIO del Foro di Roma;

CONVENUTA

in punto a:

"RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE".

**CONCLUSIONI**

.

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

"Previa non accettazione del contraddittorio su eventuali nuove domande,

Nel merito

Accertato e dichiarato che la segnalazione posta in essere dalla YY, Finanziaria SPA alla Centrale dei rischi era del tutto illegittima, condannarsi la YY Finanziaria SPA al risarcimento dei danni conseguentemente sopportati dal Sig. XX, danni che si indicano in € 51.645,69 o nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa.

In via istruttoria: si chiede ammissione di prove per testi sulle circostanze da 3 a 7 della memoria istruttoria del 30.09.03, n (*omissis*) indicando quali testi il Sig. Camillo Q. sui capp. 5 e 7, la Signora Bianca M. sul cap. 3, la Sig. Sandra D. sui capp. da 3 a 7 e il Sig. Fabrizio D. sui capp. 5 e 6. Si chiede che venga ordinato a Findomestic Banca di esibire copia dell'istruttoria con motivazione del diniego al finanziamento a XX.

Spese di causa rifuse".

Il procuratore della convenuta chiede e conclude:

"Perché l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, voglia così provvedere:

In via preliminare:

dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna per essere competente il Tribunale Civile di Roma;

Nel merito:

Rigettare le domande avanzate dall'attore perché infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 24.9.2002 XX conveniva n giudizio, davanti a questo Tribunale, la società YY Finanziaria s.p.a. esponendo:

– che il 14.3.1994 aveva concluso con la detta società un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un camion (*omissis*);

– che nel mese di marzo 1995 egli aveva esercitato "il proprio diritto di recesso dal contratto determinandone così lo scioglimento previa restituzione del veicolo";

– che nonostante il rapporto fosse ormai cessato la YY Finanziaria s.p.a. aveva prelevato, mediante addebito sul suo conto corrente presso la banca Cariverona -agenzia di (*omissis*), il canone relativo al mese di aprile 1995, mentre la fattura relativa al canone del mese di maggio 1995, erroneamente emessa dalla YY Finanziaria s.p.a., peraltro senza addebito sul suo c/c, era stata dalla stessa successivamente stornata;

– che il 20.12.2000 la Banca Agricola Mantovana -agenzia di (*omissis*)- gli aveva rifiutato un finanziamento, risultando egli nell'elenco dei soggetti insolventi tenuto dal Centro Rischi della Banca d'Italia;

– che dagli accertamenti eseguiti era emerso che, a causa di una ingiustificata segnalazione di insolvenza da parte della YY Finanziaria s.p.a., il suo nome compariva, sin dal 31.12.1997, nell'elenco della Crif di Bologna, società che gestisce un archivio privato a cui aderiscono alcune banche, e che ciò aveva comportato anche la sua indicazione, quale soggetto "a rischio", negli archivi del Centro Rischi della Banca d'Italia.;

Ciò premesso, il XX lamentava che la erronea segnalazione, protrattasi sino al mese di gennaio 2001, aveva leso gravemente la sua immagine e la sua reputazione personale e commerciale, e chiedeva, quindi, la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni da lui subiti, da liquidarsi in £.100.000.000, spese rifuse.

La società YY Servizi Finanziari s.p.a. (già YY Finanziaria s.p.a.), nel costituirsi in giudizio eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio di questo Giudice assumendo che, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., competente a conoscere la controversia sarebbe stato il Tribunale di Roma ove essa convenuta aveva la propria sede.

Nel merito contestava la dedotta segnalazione ed eccepiva comunque, la mancanza di prova dei danni lamentati dall'attore. Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese.

Assunte le prove per testi sui capitoli dedotti dal XX, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come riportati in epigrafe.

### **Motivi della decisione**

L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla società YY Servizi Finanziari s.p.a. è inammissibile.

Costituisce principio consolidato che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto, per evitare che la causa resti radicata presso il Giudice adito, ha l'onere di eccepire la sua incompetenza sotto tutti i profili ipotizzabili, e deve farlo, sin dal primo atto difensivo, con motivazione articolata ed esaustiva (tra le tante: Cass.n.14236/99; n. 1278/99;n.866/95; n.5719/87).

La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, si è invece limitata a contestare la competenza per territorio di questo Tribunale solo sotto il profilo dell'art. 19 c.p.c. senza nulla dedurre in ordine ai fori facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c.. Venendo all'esame del merito, non possono essere prese in esame, perché proposte per la prima volta in comparsa conclusionale, le eccezioni della YY Servizi Finanziari s.p.a. secondo cui l'anticipata restituzione del veicolo, rispetto alla naturale conclusione del rapporto (15.3.1997), non avrebbe liberato l'attore dagli obblighi sorti dal contratto di leasing essendo, egli, tenuto al pagamento degli importi indicati dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto (canoni futuri attualizzati al netto del ricavo della rivendita del bene), per cui mancherebbe la prova del presupposto su cui si fonda la domanda, ovvero l'insussistenza di alcuna obbligazione del XX al momento della dedotta segnalazione del suo nominativo alla Crif.

Si tratta, infatti, di eccezioni del tutto nuove, atteso che nel corso della fase di trattazione la società convenuta non ha mai contestato che il XX avesse legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso, né che il predetto nulla più le dovesse sin dal mese di maggio 1995. Parimenti inammissibile, perché tardiva, è la produzione, in allegato alla comparsa conclusionale, delle condizioni generali di contratto su cui la YY Servizi Finanziari s.p.a. fonda le sue difese (contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta tale documento non è tra quelli già prodotti dal XX).

Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Dai documenti in atti risulta che l'attore compariva, nel periodo in questione, negli archivi della Crif di Bologna e del Centro Rischi della Banca d'Italia, quale soggetto "a rischio" di insolvenza (doc.4 att., v. teste Camillo Q.).

Pure provato e che ciò dipese da una segnalazione eseguita, per errore, dalla società convenuta.

Con missiva del 12.1.2001 la società YY Servizi Finanziari s.p.a. chiese, infatti, alla Crif s.p.a. di Bologna di "aggiornare" la posizione del XX, "*in quanto la stessa, alla data del 12/5/1995 è regolare*", ed ammise anche "*che si è trattato di un disguido non imputabile al cliente in oggetto*" (doc.5 att.).

L'insussistenza di alcuna posizione debitoria a carico del XX, successivamente al suo recesso dal contratto di leasing, trova ulteriore conferma nel fatto che la YY Finanziaria s.p.a. ha provveduto a stornare la fattura relativa al canone del mese di maggio 1995 (doc.3 att.).

In ordine al *quantum debeatur* occorre osservare che la illegittima ed erronea segnalazione alla Crif di Bologna, ed alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, conferendo pubblicità alla notizia di una pretesa posizione di insolvenza del debitore, è fonte di discredito per colui che la subisce, per cui appare fondata la domanda del XX, di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa della lesione della sua immagine e reputazione.

Sotto tale profilo non ha rilievo la circostanza che il fatto illecito in contestazione non integri gli estremi di reato atteso che, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte *"il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (...) giacché ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, di diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge (...) di riparazione del danno non patrimoniale"* (Cass.n.8827/03; n.8828/03; n.15022/05; Corte Cost. n.233/03).

Il danno subito dall'attore per la lesione della sua reputazione personale va necessariamente determinato in via equitativa, nella somma di €.8.000, liquidata all'attualità, comprensiva cioè di interessi e rivalutazione, somma che può ritenersi adeguata all'importanza ed all'entità del fatto, considerato il periodo di permanenza della erronea segnalazione, nonché il possibile ambito di diffusione della stessa e del discredito subito dal XX presso il suo istituto bancario, tant'è che gli fu negato un finanziamento proprio a causa della sua segnalata posizione di "sofferenza" (teste Camillo Q.).

Non può invece trovare accoglimento la domanda dell'attore intesa al risarcimento dei danni patrimoniali alla sua reputazione commerciale non essendo suffragata da precisi riscontri probatori né sull'*an* né sul *quantum* (sul tema: Cass.n.11103/98; n.2676/97; n.2576/96).

Lo stesso attore ha infatti ammesso che la mancata concessione del richiesto finanziamento non cagionò un concreto pregiudizio all'esercizio della sua attività di autotrasportatore.

Né a supporto delle sfavorevoli conseguenze patrimoniali che gli sarebbero derivate può darsi ingresso alle prove per testi sulle quali il XX ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, vertendo i capitoli su circostanze dedotte in maniera del tutto generica.

Concludendo, la società convenuta va condannata al pagamento della somma sopra indicata di €.8.000, oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Definitivamente decidendo:

1) - condanna la società YY Servizi Finanziari s.p.a. (già YY Finanziaria s.p.a.) al risarcimento dei danni subiti dall'attore XX per i fatti dedotti in giudizio, danni che si liquidano in €.8.000 oltre agli interessi legali dalla decisione al saldo;

2) - condanna la società convenuta al rimborso, a favore del XX delle spese di lite che liquida in €.384,34 per esborsi, €.1.300 per diritti, ed €.3.000 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Bologna il 28 febbraio 2006

Il Giudice

Dott.ssa Lucia Ferrigno

Depositata in Cancelleria il 21 set 2006